

**AVV. FABRIZIO MASTRO**

*Patrocinante in Cassazione*

**AVV. COSIMO MAGGIORE**

**AVV. ALBERTO BAZZANO**

*Patrocinante in Cassazione*

---

**AVV. UGO ROSSI**

**AVV. LUIGI DEL VENTO**

**AVV. MARTA GALANZINO**

**DOTT. ARTURO MARTINI**

**AVV. CLAUDIO MARIA PAPOTTI**

*socio fondatore 1961-2010*

**Delitti contro il patrimonio  
di Alberto Bazzano**

**FINGERE AMORE PER OTTENERE DENARO È TRUFFA.**  
**(nota a sentenza: Cassazione penale, sez. II , 11 aprile 2019, n. 25165)**

**Il caso.**

La Corte d'appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Bergamo con la quale F.M. era stato condannato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per il delitto di truffa aggravata, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile S.G.

A F.M. si contestava di avere con artifici e raggiri, consistiti nell'avviare una relazione sentimentale con la p.o. (di molto più grande di lui), nel proporle falsamente l'acquisto in comproprietà di un appartamento (e poi di un altro) consegnandole anche fotografie dello stesso, nel richiederle prestiti proponendole la cointestazione di quote societarie, indotto in errore la S. circa l'effettivo acquisto dell'immobile e sulla situazione economica della propria società facendosi consegnare ingenti somme di denaro, in tal modo procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per la p.o.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione F.M. per mezzo del suo difensore il quale deduce il vizio di violazione di legge penale (art. 606 c.p.p., lett. b), sostenendo che la



Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto integrato il reato di truffa pur in assenza di un'attività ingannatoria di F., posto che egli si sarebbe limitato a ricevere prestiti volontariamente elargiti dalla p.o. e che a nulla rilevarebbe l'inganno circa i sentimenti provati nei confronti della donna.

Al fine di dimostrare la bontà della propria tesi il ricorrente ha richiamato una precedente pronuncia del Tribunale di Milano che la Corte d'appello avrebbe ignorato e che, a suo dire, escluderebbe la rilevanza penale del fatto, allorquando vi sia un'attività ingannatoria sui sentimenti nutriti dall'agente verso la p.o. dovendosi accertare che la volontà ingannatoria fosse presente sin dall'inizio e dovendosi altresì provare il rapporto consequenziale tra errore e atto di disposizione patrimoniale.

Con gli altri motivi il ricorrente deduce il vizio di illogicità della motivazione, avendo il giudice di appello, recepito le conclusioni del primo giudice senza procedere ad un'autonoma valutazione del materiale probatorio (in particolare dichiarazioni della p.o.) e l'eccessivo trattamento sanzionatorio..

#### **La decisione.**

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione in favore della parte civile delle spese del grado.

Il quesito posto dal ricorrente; anche attraverso il richiamo alla precedente sentenza del Tribunale di Milano, è se la menzogna riguardante i propri sentimenti amorosi, possa o meno costituire un artificio o raggirò rilevante ai fini della integrazione del delitto di truffa.

A tale quesito la Corte d'appello di Brescia ha risposto in senso affermativo sottolineando che la condotta del ricorrente era consistita non soltanto nel simulare sentimenti d'amore, ma nel coordinare la menzogna circa i propri sentimenti con ulteriori e specifici elementi (il progetto di vita in comune, l'investimento societario) idonei, insieme ad essa, ad avvolgere la psiche del soggetto passivo in modo da assumere l'aspetto della verità ed a trarre in errore.

Secondo la Corte di Cassazione la decisione della Corte d'appello appare corretta in diritto. In casi del genere - osserva il Supremo Collegio - **la truffa non si apprezza per l'inganno riguardante i sentimenti dell'agente rispetto a quelli della vittima, ma perchè la menzogna circa i propri sentimenti è intonata con tutta una situazione atta a far scambiare il falso con il vero operando sulla psiche del soggetto passivo.**

A tal proposito va chiarito che, per ricostruire l'elemento oggettivo del reato, si deve tener presente la concatenazione delle note modali della condotta truffaldina e dei conseguenti eventi, nella sequenza indicata dal legislatore artifici o raggiri - induzione in errore - atto dispositivo - danno patrimoniale e profitto ingiusto, sottolineando in particolare che, ai fini della individuazione della condotta truffaldina, occorre accertare l'idoneità ingannatoria degli artifici o raggiri ed il nesso causale tra l'inganno e l'errore della vittima la quale, incisa nella sua sfera volitiva da falsi motivi, si determina ad una certa scelta patrimoniale che altrimenti non avrebbe effettuato.

Diversamente da quanto sostenuto dall'impugnante, il quale ritiene, impropriamente, dirimente il precedente giurisprudenziale citato, non si intende affermare la rilevanza penale di condotte ingannatorie riguardanti i sentimenti provati, inducenti di per sè a compiere atti dispostivi pregiudizievoli, quanto piuttosto la illiceità di comportamenti che sfruttando la situazione di debolezza della vittima, nella specie coinvolta in una relazione sentimentale, hanno dato luogo a falsi motivi, determinanti la scelta patrimoniale del disponente. Va detto infatti che gli artifici - intesi come manipolazione esterna della realtà provocata mediante la simulazione di circostanze inesistenti o, per contro, mediante la dissimulazione di circostanze esistenti - o il raggiri consistente in una attività simulatrice, sostenuta da parole o argomentazioni atte a far scambiare il falso con il vero, sono entrambi mezzi per creare un erroneo convincimento passando il primo attraverso il camuffamento della realtà esterna ed operando il secondo direttamente sulla psiche del soggetto.

La giurisprudenza di legittimità ha sempre evidenziato che l'idoneità dell'artificio e del raggiri deve essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto ed alle modalità esecutive dello stesso, e che l'idoneità degli artifici e raggiri risulta dalla verifica della sussistenza del nesso causale tra azione ed evento, mentre non ha rilievo la asserita mancanza di diligenza, di controllo e di verifica da parte della persona offesa essendo sufficiente, per l'esistenza del reato, accertare che l'errore in cui, è caduta la vittima sia stato conseguenza di detti artifici o raggiri.

E' costante principio di legittimità che qualora sia stato accertato il nesso di causalità tra l'artificio o il raggiri e l'altrui induzione in errore non è necessario verificare l'idoneità in astratto dei mezzi usati quando in concreto questi si sono rivelati idonei a trarre in errore.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha dato atto della menzogna dell'imputato sia in relazione ai sentimenti provati, sia in concreto in relazione al proposito di vita in comune,

elementi che, complessivamente considerati e riprodotti nel tempo, ingenerarono nella S. la falsa convinzione circa l'effettiva realizzazione di quel progetto di vita sul quale si innestarono le disposizioni patrimoniali frutto, appunto, di tale indotto, erroneo convincimento.